

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.*

CONCLUSIONI: in atti

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice in epigrafe ha convenuto in giudizio i coniugi [REDACTED] [REDACTED] per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e di previsione di vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*, stipulato con atto notarile del 15 gennaio 2014, poiché finalizzato ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della società attrice.

A fondamento della domanda l'istante ha esposto di vantare un credito di euro 400.000,00, oltre interessi e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n. 17869/2016 (R.G. 49798/2016), dichiarato definitivamente esecutivo in data 15.1.2017, per rate non versate relative al contratto di finanziamento n. 741633541 del 26.10.2012 (doc. n. 6 - prod. attorea) concesso in favore della [REDACTED] S.r.l., di cui [REDACTED] [REDACTED] si è costituito fideiussore.

Ha esposto altresì di essere divenuta titolare del suddetto credito, quale cessionaria del medesimo dalla [REDACTED] S.p.A., in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 20.12.2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017 n. 151 (doc. n. 3 – prod. attorea).



Nel merito ha ravvisato i presupposti dell'azione revocatoria, per essere stato l'atto dispositivo, a titolo gratuito, posto in essere dai convenuti, [REDACTED] nella consapevolezza dell'esposizione debitoria, in pregiudizio delle ragioni della creditrice.

I convenuti, costituitisi tardivamente in giudizio anche quali legali rappresentanti dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda proposta per omesso tentativo di mediazione, contestando nel merito la sussistenza delle condizioni per l'utile esperimento dell'azione revocatoria. Concessi i termini dell'art. 183, comma VI c.p.c. ed acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 maggio 2022, all'esito della quale è stata assegnata a sentenza, con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità con la quale i convenuti hanno lamentato la violazione dell'art. 5, co. 1 bis, d. lgs. n. 28/2010, per non essere stato preceduto il giudizio dal tentativo obbligatorio di mediazione; l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione ed attribuzione di diritti reali, bensì riguardando una controversia in materia di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, non rientra nell'ambito applicativo della norma invocata, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità *inter partes* dell'atto stesso (*cf.* Cass. Civ., Ord., Sez. II, n. 25855/2021).



Né tantomeno può condividersi quanto affermato dai convenuti, secondo cui la necessità di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione deriverebbe dall'oggetto del giudizio, concernente diritti derivanti da un contratto bancario, in quanto nel caso di specie il contratto di finanziamento costituisce esclusivamente il titolo in virtù del quale l'attrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei convenuti.

Al riguardo deve ribadirsi l'interpretazione fornita dalla maggioritaria giurisprudenza di merito secondo cui l'azione revocatoria non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, essendo in quest'ambito inscrivibili le sole cause in cui si faccia discussione delle obbligazioni negoziali che dal contratto scaturiscono, ovvero ancora si metta in discussione la validità o efficacia della stipula. Con l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. si attiva, invece, un mezzo di tutela del diritto di credito e, quindi, l'azione è a presidio della conservazione della garanzia patrimoniale. Ne deriva, pertanto, che la proposizione di una azione revocatoria avente ad oggetto un contratto bancario non attrae la controversia nell'elencazione contenuta nell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 (cfr. Trib. di Milano, 3 aprile 2019, n. 3305).

Nel merito la domanda revocatoria è fondata e deve essere accolta.

Ricorrono, infatti, nella fattispecie in esame, le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. perché il creditore ottenga la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio alle sue ragioni: 1) la sussistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa; 2) *l'eventus damni*, vale a dire il danno che può essere arrecato alle pretese del creditore, costituito non solo da una variazione quantitativa del patrimonio



del debitore, ma anche qualitativa; 3) la *scientia damni*, ossia la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito anteriore all'atto dispositivo; 4) l'irrilevanza della posizione dei terzi, trattandosi di un atto dispositivo non a titolo oneroso.

In primo luogo, risulta incontestabile la sussistenza del credito posto a base dell'azione revocatoria, in quanto lo stesso, come anticipato, è stato accertato con il decreto ingiuntivo n. 17869/2016 (R.G. 49798/2016) emesso dal Tribunale di Roma, dichiarato definitivamente esecutivo in data 15.1.2017, non opposto e quindi passato in giudicato. Al riguardo, deve aggiungersi che il credito oggetto dell'ingiunzione trae origine dal contratto di finanziamento del 26.10.2012 e si riferisce a rate non pagate a decorrere dal dicembre 2013.

È altresì incontestabile la sussistenza dell'*eventus damni*, ossia il pregiudizio per la società creditrice, giacché l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale, per sua natura destinato all'assolvimento dei bisogni della famiglia con l'esplicita finalità di esclusione dell'aggregabilità dei beni se non in esecuzione di debiti contratti al suddetto scopo, ha reso, se non impossibile, certamente più difficile o incerta la soddisfazione coattiva del credito derivante da un titolo estraneo ai bisogni familiari.

Si rammenta, al riguardo, che la società debitrice principale, la [REDACTED] s.r.l., priva di beni immobili, è stata dichiarata fallita in data 10.2.2016 (doc. n. 11- prod. attorea), che a carico della società [REDACTED] s.r.l., altra garante del medesimo debito, di cui il predetto [REDACTED] deteneva il 91,71% delle quote, risultano elevati 122 protesti nel periodo



2.2.2015 - 11.1.2016- (doc. n. 12 – prod. attorea) e che la stessa è stata poi dichiarata fallita in data 8.2.2017 (doc. n. 13 - prod. attorea).

Appare opportuno poi evidenziare che, secondo costante giurisprudenza, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria anche in presenza di figli minori ed anche se costituito per tutelare un figlio gravemente disabile (Cass., 12 dicembre 2012, Sez. VI, n. 22878). Resta salva l'ipotesi in cui si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del *solvens* di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2014, n. 26223), che non risulta tuttavia, nel caso di specie, provata.

Risulta pacifico che è revocabile altresì l'atto di costituzione del vincolo *ex art. 2645 ter c.c.* avente ad oggetto un immobile, anche se a favore del disabile, in quanto, benché con tale atto non sia trasferita la proprietà dei beni oggetto dello stesso e non siano costituiti su di essi diritti reali in senso proprio, detto vincolo è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori.

Dagli atti prodotti in giudizio emerge che l'esposizione debitoria maturata dalla società [REDACTED] s.r.l. e, di conseguenza, dal fideiussore, [REDACTED] [REDACTED] è anteriore rispetto agli atti dispositivi posti in essere e di cui si chiede la revocazione; ed infatti il credito vantato dalla banca nei confronti del convenuto [REDACTED] [REDACTED] deriva dal finanziamento erogato in data 26.10.2012, il mancato pagamento della rata di finanziamento dell'importo di euro 66.666,66, da cui è sorto il credito azionato in via monitoria, risale al 31.12.2013 (data di scadenza del rateo) mentre l'atto di costituzione di



fondo patrimoniale e di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* è del 15 gennaio 2014.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita dal credito, ossia quello del rilascio della fideiussione, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. Civ., Sez. II, n. 22465/2006). Il convenuto, quindi, avendo prestato la propria garanzia per un debito di altri, non poteva compiere atti modificativi della consistenza del suo patrimonio fino a rendere incerta o difficoltosa la realizzazione coattiva dei diritti della creditrice, né può invocare in tale sede la mancata conoscenza dell'inadempimento della debitrice principale.

Infine, in relazione alla natura dell'atto dispositivo posto in essere, deve richiamarsi l'orientamento maggioritario secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale ha natura di atto a titolo gratuito, al pari del *trust* familiare, non trovando contropartita in un'attribuzione a favore dei disponenti. Nel caso di specie, inoltre, non risulta provata la sussistenza di una situazione oggettiva integrante gli elementi del dovere morale, avendo i convenuti fatto generico riferimento all'esigenza di provvedere alle necessità dei figli minori legate alla prosecuzione degli studi, alla ricerca del primo lavoro professionale ed a esigenze di vita e di cure mediche o di assistenza in caso di cronica forma debilitante a seguito di morbo o fatto traumatico, senza tra l'altro provare alcunché in riferimento alle patologie del figlio.



Pertanto, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo è rappresentato dalla mera consapevolezza in capo al debitore del fatto che mediante l'atto dispositivo egli diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle loro ragioni; consapevolezza nella specie presumibile ove solo si rilevi la consecuzione temporale degli atti dispositivi (15 gennaio 2014) rispetto al mancato pagamento delle rate del finanziamento (dicembre 2013) ed alla sottoscrizione del finanziamento (ottobre 2012).

Nel caso di specie sussiste pertanto anche il requisito della *scientia damni*, tenuto conto del fatto che [REDACTED] [REDACTED] non poteva non conoscere la situazione finanziaria della società debitrice e l'esposizione debitoria maturata da quest'ultima nei confronti della Banca, essendo *dominus* del gruppo [REDACTED] di cui facevano parte, tra le altre, la [REDACTED] s.r.l. e l'altra garante SPQR 2000t s.r.l., anch'essa fallita (doc. n. 13 - prod. attorea). Si ritiene, pertanto, che al momento della costituzione del fondo il convenuto conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della [REDACTED] s.p.a..

Infine, il carattere gratuito dell'atto non richiede la prova della *participatio fraudis* in capo al terzo, necessaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. per gli acquisti a titolo oneroso (Cass. Civ., Sez. III, n. 18034/2013).

Pertanto, nel caso in esame, mentre il creditore ha assolto all'onere di dimostrare la modificazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, con conseguente maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, il debitore, [REDACTED] [REDACTED] non ha provato che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni della



creditrice; infatti, non risultando che il convenuto sia titolare di altri beni atti a soddisfare le ragioni del credito della cessionaria, si deve ritenere che gli atti dispositivi di cui si chiede la revoca abbiano determinato un mutamento peggiorativo del patrimonio del debitore.

Appare poi opportuno evidenziare che nell'atto dispositivo si prevede che *“i beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso dei coniugi, senza bisogno di alcuna autorizzazione giudiziale”* (pag. 2, doc. n. 9 – prod. attorea). Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa ritenersi simulato e dunque inefficace il fondo patrimoniale nel cui atto costitutivo i coniugi abbiano previsto il proprio diritto a liberamente alienare o ipotecare i beni vincolati nonostante la presenza di figli minori, al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 169 c.c. (v. Cass. Civ., Sez. III, n. 4916/2018).

Infine, in relazione alla costituzione in giudizio dei figli minori, non citati dall'attrice, seppur vero che in questi casi i beneficiari degli effetti del vincolo non assumono la posizione di litisconsorti necessari, così come in caso di azione revocatoria di atto costitutivo di un fondo patrimoniale, deve però affermarsi che, laddove dall'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto possano derivare in concreto effetti pregiudizievoli per i beneficiari del vincolo, questi hanno certamente un interesse che giustifica la loro eventuale partecipazione al giudizio, quanto meno ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. III, n.29727/2019).

Deve, in conclusione, dichiararsi l'inefficacia nei confronti della società attrice dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale e del coevo atto di



destinazione *ex art. art. 2645 ter* stipulati il 15 gennaio 2014 dai coniugi

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo *ex d.m. 55/2014* sulla base del valore del credito, in ragione della funzione conservativa del rimedio (Cass. 10089/2014).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:

- Accoglie la domanda *ex art. 2901 c.c.* e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della società attrice dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale e di destinazione *ex art. art. 2645 ter* per Notaio [REDACTED] [REDACTED] del 15 gennaio 2014, rep. n. 448 racc. n. 281, trascritto presso la Direzione Provinciale di Sassari, Servizio di pubblicità immobiliare di Tempio Pausania in data 23 gennaio 2014 al n. 321 Reg. Part. e n. 432 Reg. Gen., avente ad oggetto i seguenti immobili siti in Comune di Olbia, località Porto Rotondo, Punta Lada, e precisamente: a) fabbricato ad un piano fuori terra oltre a piano interrato, con locali accessori, elevato su terreno della superficie catastale di mq. 3.060 (tremilasessanta), distinto al C.T. a Partita 1 a Foglio [REDACTED] - numero [REDACTED] - ente urbano - are 30.60. Detto fabbricato è censito al N.C.E.U. al Foglio [REDACTED] - numero [REDACTED] - sub. 1 - catg. A/8 - cl. U - vani 18 - RC. euro 5.112,92; b) terreni pertinenziali al fabbricato di cui sopra della complessiva superficie catastale di mq. 342 (trecentoquarantadue), censiti al C.T., Sez. OLBIA, come segue: Foglio [REDACTED] - numero [REDACTED] - pascolo - cl. 5 - centiare 84 - R.D. euro 0,03 - R.A. euro 0,01; Foglio [REDACTED] - numero [REDACTED] - pascolo - cl. 5 - are



02.58 - R.D. euro 0,08 - R.A. euro 0,04; il tutto formante un sol corpo confinante con mappali: 2209,1381, 530, 2230, 1211, 588, 587 e 1206;
-condanna i convenuti in solido alla refusione in favore della società attrice delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 14.579,70, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.

Roma, 25.09.2022

Il Giudice

dott.ssa Maria Luparelli

Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Iolanda Ferrara, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo

